



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 IL TRIBUNALE DI UDINE
 SEZIONE CIVILE

Sent. N. 209/13
 del 31.01.2013
 Dep. 18 FEB. 2013
 Cronol. N. 397/13 Aa
 Repert. N. 539/13

In composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa M. A. CHIRIACO, della sezione civile del Tribunale di Udine, ha pronunciato la seguente

com. 2 au
 18 FEB. 2013
Cey

SENTENZA

nella causa civile di I° grado iscritta al n. 917/2009 R.A.C.C. il 16.2.2009 promossa con atto di citazione notificato in data 12.2.2009 (cron. n. 2867 U.N.E.P. del Tribunale di Udine)

DA

ORTIS GIUSEPPINA, con il Proc. e Dom. Avv. Alberto Sabucco, del Foro di Udine, per mandato a margine dell'atto di citazione in opposizione



ATTRICE - OPPONENTE

[Handwritten signature]

CONTRO

1) EDILCOOP FRIULI S.C.A.R.L., con sede in Gemona del Friuli, in persona del legale rappresentante Presidente del C.D.A. geom. Sebastiano Sanna, con il Proc. Avv.to Paolo Persello del Foro di Udine, per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta.

18 FEB. 2013
 OGGETTO

CONVENUTA - OPPOSTA

opposizione
 agli atti
 esecutivi
 ex aut.
 617 cpc

nonché contro

2) P.D.R. s.r.l., con sede in Udine, Viale XXIII Marzo 1848 n. 44, in



persona del legale rappresentante

3) ANTONINI – DECIANI S.R.L., con sede in Udine, via San Vito al
Tagliamento n. 7 in persona del legale rappresentante

CONVENUTE - CONTUMACI

OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)

Causa trattenuta in decisione il 11.10.2012 sulle seguenti

CONCLUSIONI

Per l'attrice opponente:

Come da atto di citazione dd. 10.2.2009, e dunque:

“Nel merito:

Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Udine accogliere la presente opposizione ed accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa, la nullità, l'illegittimità e/o l'inefficacia del pignoramento delle quote sociali della P.D.R. s.r.l. e dell'Antonini Deciani s.r.l., notificato in data 15.9.2008 alla signora Ortis Giuseppina, per essere il medesimo stato eseguito in violazione degli artt. 543 e ss. c.p.c. e pertanto senza le forme del pignoramento mobiliare presso terzi;

- e per l'effetto dichiararsi anche la nullità di tutti gli atti esecutivi successivi.

Vittoria nelle spese, diritti ed onorari, IVA e CNA come per legge”.

Per la convenuta opposta costituita:

Come da comparsa di costituzione e risposta dd. 7.5.2009 e dunque:

“In via pregiudiziale: rigettarsi le domande tutte proposte dalla signora Ortis per intervenuta cessazione del materia del contendere.



Nel merito: rigettarsi le domande tutte proposte dalla signora Ortis perché inammissibili e/o infondate.

Spese, diritti ed onorari di lite in ogni caso rifiuti".

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 12.2.2009, Ortis Giuseppina ha introdotto - nel termine perentorio di 30 giorni assegnato dal G.E. con ordinanza 19.1.2009 (comunicata il 20.1.2009) - il giudizio di merito, ex art. 618 comma II c.p.c., relativo all' opposizione agli atti esecutivi proposta con ricorso depositato in data 6.10.2008, nella esecuzione mobiliare n. 826/2008 pendente davanti al G.E. dell' intestato Tribunale; con il ricorso, era stata contestata la regolarità formale e la legittimità dell' atto di pignoramento di quote sociali della società P.R.D. s.r.l. e della società Antonini Deciani s.r.l. notificato alla ricorrente in data 15.9.2008 dalla creditrice esecutante Edilcoop Friuli s.c.a r.l. (più avanti, per brevità, indicata come Edilcoop).

Nel giudizio di opposizione sono state citate, oltre alla creditrice esecutante Edilcoop, anche le due predette società.

L'opponente chiede che venga accertata e dichiarata la nullità, l'illegittimità e/o l'inefficacia dell'atto di pignoramento di quote sociali per mancato rispetto delle forme prescritte per il pignoramento mobiliare presso terzi stante, in particolare, l'omessa citazione dei terzi (P.D.R. s.r.l. e Antonini Deciani s.r.l.) a comparire davanti al Tribunale per rendere le rispettive dichiarazioni ai sensi dell'art. 547 c.p.c.; lamenta, inoltre, che la creditrice si sarebbe determinata a effettuare il pignoramento di quote sociali di ben due società, nonostante che il loro valore fosse, a suo dire, di gran lunga superiore al debito di Euro 27.685,41 portato dalla sentenza di primo grado non ancora passata in giudicato e posta in esecuzione da



Edilcoop.

Ritualmente citata, la convenuta Edilcoop si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto; preliminarmente, ha anche eccepito l'intervenuta cessazione della materia del contendere posto che, successivamente alla notifica dell'atto di citazione, l'esecutata aveva chiesto ed ottenuto dal G.E. (la procedura esecutiva era infatti andata avanti non essendo stata accolta la richiesta di sospensione formulata dalla Ortis) la conversione del pignoramento, venendo così meno il vincolo espropriativo esistente sulle quote pignorate, che erano state sostituite con una somma di denaro.

Le società P.R.D. s.r.l. e Antonini Deciani s.r.l., ritualmente citate, non si sono costituite e sono state dichiarate contumaci.

Nel corso del giudizio, si è verificata l'estinzione della procedura esecutiva, avendo l'esecutata versato l'intero importo dovuto, sicché l'opponente ha dichiarato di aderire alla richiesta di cessazione della materia del contendere formulata da controparte, chiedendo però la compensazione delle spese del giudizio.

Dopo una serie di rinvii concessi alle parti in pendenza di trattative in punto spese, la causa - istruita solo documentalmente anche con l'acquisizione del fascicolo della procedura esecutiva n. 826/2008 - è stata spedita a sentenza sulle conclusioni di cui in epigrafe e definitivamente trattenuta in decisione alla scadenza del termine ultimo assegnato alle parti per il deposito di scritti difensivi.

2. Come si è detto, il presente giudizio rappresenta la causa di merito instaurata a seguito di ricorso in opposizione agli atti esecutivi depositato davanti al G.E. il 6.10.2008 ed è stata introdotta nel termine



di 30 giorni assegnato dal G.E. con il provvedimento con cui ha rigettato la richiesta di sospensione dell'esecuzione svolta dalla ricorrente.

Sebbene le parti abbiano concluso riportandosi ai rispettivi atti introduttivi, è assolutamente pacifico e riconosciuto da entrambe che è definitivamente cessata la materia del contendere: infatti, a seguito di conversione del pignoramento e del successivo integrale pagamento del credito azionato esecutivamente, il G.E., con provvedimento dd. 8.7.2009, ha ordinato la cancellazione dal Registro delle Imprese del pignoramento eseguito sulle quote sociali ed ha dichiarato estinta la procedura (v. atti del fascicolo dell'esecuzione).

Costituisce principio di diritto assolutamente pacifico che, nelle opposizioni agli atti esecutivi, l'estinzione del processo esecutivo comporta la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo (Cass. Civ. 4498/2011; 1353/2012).

Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere, ma si deve egualmente procedere all'esame del merito, al limitato scopo di decidere su quale delle parti debba ricadere, in base al principio della soccombenza virtuale, l'onere delle spese del presente giudizio.

3. Ciò posto, il Tribunale rileva che l'opposizione risulta infondata.

Infatti l'opposta, nell'effettuare (nel settembre del 2008) il pignoramento delle quote sociali di cui è titolare la debitrice, ha proceduto seguendo le forme previste dall'art. 2.471 c.c. come riformulato dal D.lgs n. 6/2003 (c.d. riforma del diritto societario).

Tale norma, recependo un orientamento della giurisprudenza di



merito affermatosi nel vigore della precedente normativa, prevede oramai espressamente che "il pignoramento di quote sociali si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese. Gli amministratori procedono senza indugio all'annotazione nel libro dei soci" (il periodo "gli amministratori procedono senza indugio all'annotazione nel libri dei soci" è stata successivamente soppressa dalla L. n. 2/2009, entrata in vigore in epoca successiva al pignoramento de quo).

La circostanza che l'art. 2471 c.c. disciplini chiaramente le modalità del pignoramento e non richiami le forme del pignoramento presso terzi - dunque non preveda l'onere di citare la società, ex art. 543 comam II n. 4 c.p.c., fissando un'apposita udienza nella quale agli amministratori sia permesso rendere le dichiarazioni di cui all'art. 547 c.p.c. - porta a dunque a escludere che il pignoramento di quote di società a responsabilità limitata debba essere effettuato nelle forme del pignoramento presso terzi.

Deve quindi considerarsi definitivamente superato l'orientamento, formatosi nel vigore della precedente disposizione normativa - l'art. 2480 c.c. che nulla diceva in punto modalità di esecuzione del pignoramento, limitandosi ad affermare che "la quota può formare oggetto di espropriazione" - secondo cui il pignoramento di quota dovesse avvenire nelle forme del pignoramento presso terzi (Cass. Civ. 7409/1986).

E' vero che la disposizione di cui all'art. 2471 c.c. nuova formulazione prevede che l'atto di pignoramento debba essere notificato anche alla società: ciò non basta, tuttavia, per far ritenere che sia sottoposto alle forme del pignoramento presso terzi.

La notifica alla società prevista dall'art. 2471 c.c. risponde infatti



alla esigenza di rendere opponibile alla società il vincolo (posto che il pignoramento cade su un bene che non è solo cespite patrimoniale del singolo socio ma anche frazione del capitale sociale e misura della partecipazione alla vita della società) e ad ottenere una forma di collaborazione da parte dell'amministratore, in particolare l'annotazione nel libro soci (prima delle ulteriori modifiche apportate dalla L. n. 2/2009, che in questa sede tuttavia non rilevano).

La notificazione alla società non è dunque finalizzata alla comparizione del suo legale rappresentante in udienza, bensì a rendere edotta la società delle vicende concernenti il socio e a consentire agli amministratori di procedere all'annotazione del vincolo sul libro soci.

Va anche sottolineato che la società, nella veste di terzo, non è né possessore né debitor debitoris e dunque non può usare o disporre della quota, sicché l'intimazione rivolta al creditore di non disporre del bene pignorato senza ordine del giudice, tipica del pignoramento presso terzi, non avrebbe alcun significato.

Quanto al rilievo secondo cui vi sarebbe sproporzione tra il ~~valore del credito azionato in via esecutiva~~ e quello delle quote sociali oggetto del pignoramento, il Tribunale rileva:

- l'assunto secondo cui le quote sociali colpite da pignoramento avrebbero un valore di gran lunga superiore al credito azionato non risulta provato, posto che i bilanci dimessi attestano una situazione di passività con riguardo ad entrambe le società;

- se anche fondata, la tesi dell'opponente non sarebbe comunque idonea a rendere nullo il pignoramento, legittimando piuttosto il debitore a proporre istanza di riduzione o a chiedere, come poi ha fatto, la conversione del pignoramento.



4. Per tali motivi, va dichiarata la cessazione della materia del contendere ponendo le spese di causa, sulla base del principio della soccombenza virtuale, integralmente a carico dell' opponente.

La liquidazione di tali spese va effettuata sulla base dei criteri di cui al D.M. 140/2012, inerendo ad attività processuale ancora in corso ed essendo il credito concretamente liquido ed esigibile solo dopo il deposito della presente pronuncia (art. 41 cit. D.M.); ai fini della liquidazione, lo scaglione di riferimento è quello tra Euro 25.001,00 ed Euro 50.000,00, ed valori medi va applicata una riduzione del 70% per la fase istruttoria, stante la natura documentale del giudizio, e del 30% per le altre fasi, stante la non particolare complessità delle questioni trattate e il valore della causa (art. 4 comma II cit. D.M.).

P.Q.M.

Il Tribunale di Udine in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Maria Antonietta Chiriaco,
disattesa ogni diversa domanda, istanza ed eccezione,
definitivamente pronunciando nella causa n. 917/2009 r.a.c.c. proposta, con atto di citazione notificato in data 12.2.2009, da Ortis Giuseppina nei confronti delle convenute indicate in epigrafe, così decide:

DICHIARA

Cessata la materia del contendere

DICHIARA

La soccombenza virtuale di Ortis Giuseppina e, per l'effetto,




CONDANNA

Ortis Giuseppina alla rifusione delle spese di causa della società Edilcoop Friuli s.c.a r.l. che si liquidano in Euro 2.670,00 per compensi (di cui Euro 360,00 per la fase istruttoria ed Euro 2.310,00 per le altre fasi) oltre C.N.A. ed I.V.A. come per legge.

Così deciso in Udine, il 31.1.2013

Il Giudice

dott.ssa Maria Antonietta Chiriaco



Il Cancelliere
FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Daniela Mansutti



Depositato in Cancelleria il 18 FEB. 2013



FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Daniela Mansutti



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Udine, li 18 FEB. 2013

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Daniela Mansutti

